

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



AREA Amministrativa – Demografica- S.U.A.P.- e Servizio Manutentivo

Ufficio Comunale preposto alla Valutazione di Incidenza

(Art. 1 comma 5 della Legge Regione Campania 07 agosto 2014 n. 16 e ss.mm.ii)

Prot. n. 5458 del 19 settembre 2023

Egr. Dott. For. **Giuseppe Doddato**
Via S. Antuono n. 12
84020 OTTATI (SA)
g.doddato@epap.conafpec.it

Egr. Dott. **Policastro Domenico**
Piazza XXIV Maggio n. 21
84122 Salerno (SA)
domenico.policastro62@pec.it

Spett.le **Agricoltura Castor** società semplice
Via Nazionale n.450
80059 Torre Del Greco (NA)
carlo.guarino@geopec.it

**Oggetto: VALUTAZIONE DI INCIDENZA – Valutazione Appropriata – del PIANO GESTIONE FORESTALE (art. 113), relativo alla Revisione Piano Colturale Faggeta di Alto Fusto “MONTAGNA GRANDE” e Revisione Piano Colturale Ceduo Matricinato (parte) “CERRETA” in Agro del Comune di Laviano (SA).
-COMUNICAZIONE PARERE COMMISSIONE V.I.-**

Proponenti: Agricoltura Castor società semplice e dr. Policastro Domenico.

Estremi Istanza: prot. 1775 del 27-03-2023 – C.U.P. 010 -

In riferimento all’istanza in oggetto indicata si comunica il **parere** della **Commissione V.I.** espresso con verbale n. 09 in data 15 settembre 2023:

“.....La COMMISSIONE

Riesamina la pratica di cui al CUP 010, sotto il profilo tecnico, sulla scorta della richiesta di informazioni da parte del committente inoltrata all’Ufficio Preposto alla Valutazione di Incidenza con Pec del 31-08-2023 acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 5143.

A seguito di approfondito esame documentale, in funzione del rispetto delle esigenze di tutela e conservazione degli habitat e delle specie ricadenti nella perimetrazione del sito Natura 2000, per i quali il sito stesso è stato designato, e allo scopo di rendere compatibile le esigenze di conservazione con le attività agro-silvopastorali, preso atto del verbale di questa Commissione n. 08 del 05-07-2023 e delle prescrizioni del sentito dell’Ente Riserva Foce Sele – Tanagro – Monte Eremita Marzano Parere n. 003/2023, prot. n. 0000103/2023 pec del 06/02/2023, che individua il periodo durante il quali è necessario evitare gli interventi, coincidente con il periodo di massima riproduzione dell’avifauna, tra aprile e agosto.”

Si ribadisce il **PARERE FAVOREVOLE** al Piano di Gestione Forestale (art. 113) – Revisione Colturale faggeta di Alto Fusto “MONTAGNA GRANDE” e Revisione Piano Colturale Ceduo Matricinato (parte) “CERRETA” in agro del Comune di Laviano (SA)”, in agro di LAVIANO (SA), esclusivamente per i tagli colturali, come già espresso nel verbale di questa Commissione n. 08 del 05-07-2023, con le seguenti prescrizioni:

- gli interventi di taglio pianificati dovranno eseguirsi interamente (sia taglio che sgombero del materiale legnoso) nel periodo compreso tra 1 ottobre al 31 marzo di ciascuna stagione silvana per i boschi cedui, così come indicato dal Regolamento n. 3/2017, e tra il 1 settembre e il 31 marzo per le fustaie ricadenti in area Natura 2000, a tutela delle fasi di particolare criticità biologica delle specie di interesse conservazionistico di cui al Formulario Standard presenti nell’ampia area interessata dalla pianificazione, così come anche prescritto dal Soggetto Gestore del sito interessato, l’Ente Riserva Foce Sele – Tanagro – Monte Eremita Marzano;
- negli habitat 9210, 9260, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti; laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all’abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l’abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore;
- tutte le lavorazioni afferenti alle aree pascolive e che, quindi, possono interessare gli habitat 6210, 6210pf, 6220, sono vietate; in particolare è fatto divieto di forestazione, di miglioramento del pascolo attraverso l’uso di specie foraggere a scopo produttivo, di pascolo di equini (divieto previsto anche per l’habitat 9210),
- nell’habitat 9210 (Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*), è fatto divieto di pascolo, per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree e arbustive;
- negli habitat 6210pf, 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee;
- nell’habitat 9210, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o individui con diametro ad altezza di petto d’uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta;
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane;
- nell’habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*;
- negli habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l’impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell’uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso;
- rispettare quanto disposto dall’art. 79 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i. e, in particolare:
 - ✓ *salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);*
 - ✓ *tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;*
 - ✓ *rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;*
 - ✓ *rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;*
 - ✓ *non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;*
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;

- di sottoporre a specifica procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi previsti nel Piano di Gestione Forestale, diversi dai tagli colturali e dall'esercizio del pascolo oppure, se del caso, di procedura integrata con Vinca di Valutazione di Impatto Ambientale previsto dall'ultima versione del codice ambiente D. lgs 152 2006);
- comunicare l'inizio delle operazioni di taglio all'Ente delegato, alla UOD di competenza e al Comando stazione Carabinieri-Forestale;
- che gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- è fatto altresì obbligo che nel caso l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del Piano di Gestione Forestale esaminato, lo stesso sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente parere.

Si ribadisce quanto già espresso nel precedente verbale, evidenziando che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto **al comma 2 dell'art.37 del Regolamento Forestale n. 3/2017** dalla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele e dalla UOD 50.07.26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti. (ex UOD 14 – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno) **a cui anche il presente parere verrà trasmesso**, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

Cordiali saluti.

Laviano, 19 settembre 2023

**Ufficio Comunale Preposto alla
alla Valutazione di Incidenza
Il Responsabile
Geom. Alessandro Nicolino Ciottariello**



